

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

10.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 3 NOVEMBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ASQUINI**

INDICE

Disegno di legge (*Discussione e approvazione con modificazioni*):

Pagamenti da effettuarsi nel Regno per conto dei Governi dell'Africa Orientale Italiana. (1636)	71
TALLARICO, <i>Relatore</i> — VITALI CARLO, TERUZZI, <i>Ministro</i> , RACHELI, DE COLLIBUS, FOSSA DAVIDE, PRESIDENTE, MARCHINI.	

La riunione comincia alle 10.30.

(È presente il *Ministro dell'Africa Italiana*, Teruzzi).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Bruni Giovanni, Clavenzani, Cosselschi, Dallari e Parodi.

Sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Aghemo e Tecchio.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Pagamenti da effettuarsi nel Regno per conto dei Governi dell'Africa Orientale Italiana. (1636)

TALLARICO, *Relatore*, nota che il disegno di legge risponde ad ovvie esigenze di ordine pratico, manifestatesi in conseguenza

della nuova situazione che lo stato di guerra ha determinato nell'Africa Orientale Italiana. Fornitori e imprenditori di opere pubbliche non hanno potuto ottenere la liquidazione e il pagamento delle loro ragioni creditorie, talvolta anche di notevole entità, in quanto le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato escludono, in mancanza di specifiche clausole contrattuali, il pagamento di acconti. Anche perchè, non di rado, mancherebbe la documentazione prescritta dalla legge a carico dei creditori dello Stato che domandino il pagamento delle prestazioni rese.

Elementi del personale civile e militare, poi, e le loro rispettive famiglie, non hanno potuto realizzare gli assegni di loro pertinenza.

A rimuovere, sia pure in parte, questo stato di fatto, il *Ministro dell'Africa italiana*, di intesa col *Ministro delle finanze*, ha predisposto il presente disegno di legge, costituito da tre distinti capi, il primo contenente, dall'articolo 1 al 5, disposizioni generali; il secondo, dall'articolo 6 al 10, contenente disposizioni speciali per le opere pubbliche, il terzo capo, dall'articolo 11 al 15, contenente disposizioni finali.

L'articolo 1 dispone che le spese gravanti sul bilancio del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana possono essere pagate, in casi eccezionali e di motivate necessità, con fondi trasportati nello Stato di previsione del *Ministero dell'Africa Italiana* in misura non superiore ai tre quarti del loro ammontare presuntivo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per quanto riguarda le forniture, gli acconti sono pagati, sentita una speciale Commissione ministeriale, composta da un Consigliere di Stato, che la presiede; da tre rappresentanti del Ministero, da due rappresentanti del Ministero delle finanze (Ragioneria generale e Provveditorato generale dello Stato) e infine da un elemento dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Il parere di questa Commissione non è necessario (articolo 3) per quanto riguarda il pagamento di prestazioni varie spettanti al personale civile e militare, di ruolo, straordinario e avventizio.

Siffatte prestazioni vengono pagate integralmente e la ragione ne è ovvia, in quanto il diritto di credito del personale non può suscitare dubbio alcuno sulla sua completa efficienza.

Particolare importanza riveste l'articolo 4 che ha per scopo di impedire pagamenti non dovuti o duplicati.

A tal fine, per i pagamenti superiori alle lire 300,000 è richiesta una garanzia reale o una fideiussione di un'azienda di credito, riconosciuta valida dalla Commissione prevista dall'articolo 2 o, se si tratta di opere pubbliche, da quella di cui al seguente articolo 9.

Col proposito fermo di ridurre, per quanto è possibile, il volume dei pagamenti, l'articolo 5 attribuisce all'Amministrazione la facoltà di riconoscere ai creditori il diritto a ripetere gli interessi nella misura del 5 per cento annuo, quando non ritenga di far luogo al pagamento delle somme dovute.

Del capo II, l'articolo 6 conferisce all'Amministrazione il diritto di sospendere l'esecuzione delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana in conformità di quanto dispone per le province del Regno la legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1772, in considerazione dello Stato di guerra.

Gli articoli 7 e 8, poi, autorizzano il pagamento di acconti nella misura dei tre quarti dell'importo dei lavori: a meno che non si tratti di opere ultimate e collaudate, nel quale caso può venire disposto il pagamento integrale. A siffatte determinazioni si addiviene (articolo 9) con decreto del Ministro, sentito il parere della Commissione creata col Regio decreto 21 dicembre 1938-XVIII, n. 2109, integrata con un rappresentante dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Il Capo II si chiude con l'articolo 10, secondo cui il Ministero dell'Africa Italiana, d'accordo con il Ministero delle finanze, può

disporre lo svincolo totale o parziale delle cauzioni prestate a garanzia dei contratti di appalto, relativi ad opere in Africa Orientale Italiana, la cui esecuzione sia stata sospesa.

Con il Capo III sono previste agevolazioni fiscali di notevole rilievo, ai fini dei benefici che l'Amministrazione ha voluto assicurare ai suoi creditori che si siano trovati in particolari difficoltà in Africa Orientale Italiana.

Con questa compiuta esegesi delle varie norme, la Commissione può, con tranquilla coscienza, approvare il disegno di legge, il quale dimostra, ancora una volta, la doverosa preoccupazione del Regime in un importante settore della vita italiana, quello dell'Africa Orientale Italiana, al quale si volge sempre, con particolare simpatia e fierezza, il pensiero del popolo italiano.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli e comunica che all'articolo 1 è stato presentato un emendamento del camerata Vitali Carlo, il quale propone di sostituire alle parole: «acconti non superiori ai tre quarti», le altre: «acconti non superiori ai quattro quinti».

VITALI CARLO fa osservare che la situazione delle varie ditte può essere molto diversa, in quanto in alcuni casi si hanno soltanto elementi approssimativi e le opere risultano sospese nella fase iniziale, mentre in altri casi esistono dati precisi e prove documentali sicure ed i lavori sono già ultimati.

E poichè la determinazione degli acconti è demandata all'Amministrazione la quale vi provvede con prudente criterio, di volta in volta, sentito il parere di apposito organo consultivo, sembrerebbe opportuno fissare un limite massimo alquanto più elevato, che consenta una corresponsione meglio adeguata all'importanza delle forniture e dei lavori compiuti e alla entità reale del credito delle ditte, pur sempre garantendo un accantonamento in relazione a qualche impreveduto. A tal fine ha proposto l'emendamento all'articolo 1, come pure al primo comma dell'articolo 8.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, dichiara, quanto agli emendamenti, che potrà accogliere soltanto quelli sui quali è consenziente anche il Ministro delle finanze. Questo del camerata Vitali all'articolo 1 è accettato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 emendato secondo la proposta del Consigliere nazionale Vitali.

(È approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Comunica che lo stesso Consigliere nazionale Vitali ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 2:

Aggiungere in fine il seguente comma:

Il Ministro per l'Africa italiana può chiamare a far parte della Commissione stessa esperti sia nel campo tecnico che nel campo amministrativo e giuridico.

VITALI CARLO fa notare che ha proposto l'emendamento all'articolo 2 perchè non vedeva la ragione per la quale, mentre la Commissione prevista all'articolo 9 comprende esperti sia nel campo tecnico che in quello amministrativo e giuridico, questa possibilità non fosse anche consentita per la Commissione prevista dall'articolo 2, la quale ritiene possa ben giovare della collaborazione di esperti, tanto più che questi, di solito, sono anche rappresentanti delle Associazioni sindacali. Perciò, anche per parità ed in omaggio ad uno dei principi informativi dell'ordinamento corporativo, propone l'aggiunta degli esperti alla Commissione prevista nell'articolo 2.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, dichiara di accettare l'emendamento, aggiungendovi però, in fine, le parole: « con voto consultivo ».

RACHELI osserva che tutta la Commissione ha voto consultivo.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, ritiene che l'aggiunta delle parole « con voto consultivo » sia una precisazione non superflua.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 così emendato.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 3).

Comunica che all'articolo 4 il Consigliere nazionale Vitali Carlo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo periodo col seguente:

« L'Amministrazione potrà chiedere al riguardo che i pagamenti siano in tutto od in parte assistiti da garanzie reali o dalla fidejussione di un'azienda di credito a suo favore, riconosciute idonee dalla Commissione di cui all'articolo 2, o, se si tratta di opere pubbliche, da quelle di cui all'articolo 9, onde assicurare che il percipiente è legittimato ad esigere, che non ostanto legali impedimenti e che il credito sul quale viene corrisposto l'acconto non sia già stato in tutto od in parte pagato ».

VITALI CARLO riconosce che l'articolo 4 del disegno di legge opportunamente dichiara che nella corresponsione degli acconti si debbono osservare le cautele atte ad impedire indebiti e duplicati pagamenti. Senonchè, alla affermazione di questa saggia ed indispensabile direttiva, che l'Amministrazione attuerà con ponderata valutazione delle singole fattispecie, segue una disposizione la quale praticamente annulla o frustra in gran parte il conseguimento degli scopi che il provvedimento si propone, inquantochè, in ogni caso di pagamento di somme eccedenti le lire trecentomila, prescrive la prestazione di una garanzia reale (ipoteca o pegno) oppure di una garanzia fidejussoria prestata da una banca. Ora, mentre ben raramente la ditta si troverà nella possibilità di vincolare propri beni a tempo indeterminato — fino a quando, cioè, compiuta la rioccupazione del territorio, saranno stati recuperati gli elementi documentali e contabili, oppure fino a quando sarà compiuto il termine prescrizione — la garanzia bancaria sarà sempre difficile da ottenere e implicherà ad ogni modo un forte onere di controgaranzie e spese di commissione, tale da rendere problematico il beneficio dell'anticipato parziale realizzo del credito. È quindi desiderabile che, alla forma imperativa facente obbligo alla Amministrazione di chiedere la garanzia in tutti i casi nei quali l'importo del pagamento superi le lire trecentomila, venga sostituita la formula facoltativa, riservando all'Amministrazione di stabilire volta per volta se la garanzia abbia ragione di essere richiesta.

Fra altro, risulterà in molti casi che cessionaria del credito è una banca, alla quale pertanto l'Amministrazione deve direttamente effettuare il pagamento e che ne è quindi senz'altro responsabile, qualora il pagamento stesso risultasse indebito. È evidente, in tale situazione, la superfluità di una ulteriore garanzia bancaria; ed altre ipotesi analoghe potrebbero formularsi nelle quali è persino esclusa la possibilità di quei rischi a copertura dei quali la garanzia viene richiesta.

In ogni caso è poi evidente che, se si comprende una garanzia avente lo scopo di assicurare che colui il quale chiede il pagamento sia il vero creditore per la fornitura o per i lavori, che non esistano legali impedimenti intimati da terzi e eventualmente non conosciuti dalla Amministrazione centrale per essere stati, a suo tempo, notificati presso il Governo dell'Africa Orientale Italiana (cessione, pignoramenti, sequestri) e che i

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

credito sul quale viene accordato l'acconto non sia stato in precedenza, in tutto o in parte, pagato, non si comprenderebbe invece perchè la garanzia, in mancanza di una precisa definizione della sua portata, dovesse eventualmente estendersi ad altri fini, e per esempio alla congruità della liquidazione effettuata dalle competenti Commissioni ed approvata dal Ministro. La valutazione delle forniture e dei lavori si sottrae alla possibilità di un controllo da parte dei garanti e costituirebbe quindi motivo per rendere sempre più difficile ed onerosa la prestazione della garanzia fidejussionaria.

Probabilmente già il testo del disegno di legge, ove si parla di pagamenti « indebiti e duplicati », ha inteso riferirsi esclusivamente alle ipotesi sopra indicate, ma è evidente la necessità di una precisazione che elimini ogni dubbio in proposito.

Gli emendamenti proposti all'articolo 4 mirano pertanto: in primo luogo ad ottenere che la eventuale necessità della garanzia venga apprezzata caso per caso dall'Amministrazione, in secondo luogo a definire ragionevolmente il contenuto della garanzia stessa per la sua pratica applicabilità.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, osserva che questo è uno di quei casi in cui non si possono adottare delle vie di mezzo. Bisogna che lo Stato si garantisca ed il Ministro delle finanze su questo punto è irremovibile. Il sostituire un « potrà » a un « dovrà » equivale ad annullare praticamente la garanzia, perchè naturalmente in tutti i casi in cui il creditore dimostrasse di non potere, si finirebbe col rinunciare alla garanzia.

Fa, inoltre, presente che vi è già un precedente in materia, dato dalla legge sugli acconti bananieri per i quali è fatto, come in questo caso, obbligo della garanzia. Non vi sarebbe quindi motivo perchè gli appaltatori e i fornitori dello Stato dovessero essere trattati in modo diverso da quello dei gestori di aziende bananiere in Africa Orientale Italiana.

DE COLLIBUS rileva che le considerazioni del camerata Vitali sono giuste, dal punto di vista dell'imprenditore; ma il disegno di legge va considerato anche e specialmente dal punto di vista dell'interesse dello Stato. Lo Stato vuole andare incontro a questi imprenditori che hanno fatto dei grandi sacrifici, lavorando in ambiente e condizioni difficili, ma non può aprire la sua borsa e pagare tutto, senza fare quell'accertamento definitivo che richiede la garanzia, sia reale, sia bancaria.

Quando si tratta di grandi imprenditori che hanno fatto lavori per milioni e milioni, essi hanno sempre dietro di loro una banca poderosa che li sorregge e che è disposta a dare le garanzie richieste dal disegno di legge. Sembrano però esagerate le preoccupazioni dei camerata Vitali. Sono invece lasciati tranquilli i piccoli imprenditori i cui lavori importano una spesa non superiore a trecentomila lire e che non debbono incontrare ulteriori difficoltà nella realizzazione dei loro crediti. Quindi ritiene che si possa aderire all'articolo 4, così come è stato concepito. Soltanto, dal punto di vista formale, non trova opportuno che l'articolo 4 debba cominciare con il periodo: « Nella corresponsione degli acconti si debbono osservare le cautele atte ad impedire, ecc. » Un simile avvertimento, opportuno in una circolare diretta a richiamare l'attenzione di impiegati disattenti o distratti, non sarebbe consono in un articolo di legge che, tra l'altro, prevede il parere di una Commissione di cui è presidente un Consigliere di Stato e di cui fanno parte elementi tratti dalle diverse Amministrazioni. Propone quindi di sopprimere il periodo iniziale e di cominciare l'articolo con le parole: « Ad impedire, ecc. ».

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, accetta l'emendamento e fa notare che l'articolo ha lo scopo di evitare che venga fatto un pagamento in Africa e uno in Italia.

VITALI CARLO propone di inserire tra le parole « siano assistiti », le parole « parzialmente o totalmente », in modo da dire: « I pagamenti, il cui importo superi la somma di lire trecentomila, siano parzialmente o totalmente assistiti da garanzie reali, ecc ».

Dato che il Ministro ha dichiarato inaccettabile l'emendamento diretto a sostituire il « potrà » con un « dovrà », questo nuovo emendamento servirebbe in qualche modo a raggiungere lo scopo che non si chieda una garanzia totalitaria nel caso in cui non ve ne sia proprio bisogno.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, dichiara di non poter accettare questo emendamento, che renderebbe sempre troppo elastica la disposizione.

FOSSA DAVIDE propone di aumentare la cifra da lire 300,000 a 500,000. Si andrebbe così incontro a molte piccole aziende che si trovano in difficoltà. Esse sono soddisfatte del provvedimento e ne sono grate al Ministro; ma, dato che la rigidità delle attuali disposizioni potrebbe rendere difficile la realizzazione dei pagamenti, e data la preoccupazione che le banche, una volta data la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fideiussione per i pagamenti relativi all'Africa Orientale Italiana potrebbero negare il credito per lo svolgimento di altre attività, l'aumento della cifra a 500,000 lire darebbe a queste piccole aziende una maggiore tranquillità. Per quanto riguarda le grandi aziende, concorda perfettamente col camerata De Collibus.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*, accetta l'emendamento.

RACHELI conviene pienamente che, circa la facoltà dei pagamenti, sia lasciato al Ministero ed alla Commissione il giudicare, in ogni caso, in che misura potranno esser fatti. È evidente che il Ministero debba trovare nella legge l'obbligo di sottoporre a controllo questi pagamenti e che quindi dovrà chiedere tutte le garanzie del caso per i crediti che superano la somma minima stabilita.

Trova però necessario che attraverso una dizione più precisa dell'articolo, sia reso chiaro il contenuto di queste garanzie. Bisogna che il Ministero e la Commissione siano garantiti che chi chiede il pagamento abbia veramente il diritto di richiederlo; bisogna anche che sia garantito che non ci siano impedimenti legali, cioè che colui che avrebbe diritto a ricevere, in seguito a fallimento o per aver ceduto questo diritto ad altri, non avesse più facoltà di chiedere il pagamento. Inoltre occorre che colui che dà la fideiussione sia garantito che questo credito in tutto o in parte non sia già stato pagato.

In altre parole, dovrebbero essere precisati meglio quelli che sono gli obblighi di chi richiede il pagamento.

PRESIDENTE osserva che questo concetto è chiarito dalle stesse parole dell'articolo 4 che, in seguito all'emendamento accettato dal Governo, così comincia: « Ad impedire indebiti o duplicati pagamenti . . . ». In queste parole è compreso tutto; anzi, si può dire che vi sia una parola in più, perché anche i pagamenti duplicati sono indebiti.

Pone a partito l'articolo 4 con gli emendamenti accettati dal Governo.

(È approvato).

TALLARICO, *Relatore*, informa che il camerata Vaselli Romolo lo ha pregato di presentare il seguente emendamento all'articolo 5: aggiungere il seguente comma: « Il consorzio sovvenzioni su valori industriali, il consorzio di credito per le opere pubbliche, gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale sono autorizzati a corrispondere anticipazioni sui cre-

diti riconosciuti con le norme degli articoli precedenti e con gli stessi interessi di cui al comma 1° ».

PRESIDENTE avverte che l'emendamento, intempestivamente presentato, non potrebbe essere preso in considerazione.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, dichiara che, in ogni modo, non può accettare l'emendamento.

VITALI CARLO si chiede se non sia alquanto impreciso questo articolo. Il dire puramente e semplicemente che il Ministro dell'Africa Italiana ha facoltà, invece di disporre la corresponsione degli acconti, di riconoscere in favore dei creditori il diritto al pagamento degli interessi, può parere perfino arbitrario. Sarebbe opportuna una dizione che definisse meglio il concetto del legislatore e limitasse questa facoltà al caso in cui non si abbia la possibilità di stabilire con una certa approssimazione la misura del credito o quando il creditore dichiara di non essere in grado di prestare la garanzia obbligatoria. Quando invece si hanno elementi sufficienti per la liquidazione del credito e il creditore si è dichiarato disposto a prestare una garanzia, non vi è ragione di limitare il beneficio al semplice riconoscimento di interessi, puramente teorico.

Avendo fatto soltanto ora questa riflessione, non ne ha formato oggetto di un emendamento da presentarsi in precedenza. Ma se quanto ha detto appare meritevole di considerazione, proporrebbe di sostituire il 1° comma dell'articolo 5 col seguente:

« Il Ministro per l'Africa italiana, sentito il parere, a seconda dei casi, della Commissione di cui all'articolo 2 o di quella di cui all'articolo 9, quando non vi siano elementi per determinare l'importo presuntivo della spesa o quando ne facciano richiesta i creditori, ha facoltà, in luogo di disporre la corresponsione degli acconti, di riconoscere in favore dei creditori il diritto a interessi nella misura del 5 % annuo ».

Subordinatamente, proporrebbe di lasciare invariato il 1° comma e di sostituire il 2° comma col seguente:

« Il loro pagamento sarà effettuato a semestralità posticipate salvo conguaglio in sede di liquidazione finale ».

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, trova che non convenga, con eccessiva casistica, porre troppi limiti in questa materia. Non può accettare l'emendamento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 5.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 6 e 7).

Comunica che all'articolo 8 il camerata Vitali ha proposto il seguente emendamento: « al comma 1° alle parole: « tre quarti », sostituire le altre: « quattro quinti ».

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, accetta l'emendamento in analogia all'emendamento già accettato all'articolo primo.

PRESIDENTE comunica altresì che allo stesso articolo 8 il camerata Vitali ha proposto anche questo emendamento: nel comma 2°, secondo periodo, sostituire le parole: « tale pagamento dovrà però essere assistito in ogni caso da garanzie reali », con le altre: « tale pagamento, però, potrà, ai fini indicati nell'articolo 4, essere assistito da garanzie reali ».

VITALI CARLO rinunzia a questo emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 8 con l'emendamento al comma 1° accettato dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 9, 10 e 11).

MARCHINI rileva che lo speciale compenso di cui parla l'articolo 12 va indubbiamente corrisposto ai membri della Commissione prevista dall'articolo 2, che è di nuova istituzione, e non ai componenti della Commissione richiamata dall'articolo 9, che fu istituita con il Regio decreto 21 dicembre 1938-XVII.

Occorrerebbe quindi la relativa correzione.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*, fa invece notare che la legge intende precisamente riferirsi alla Commissione di cui all'articolo 9, che dà parere sui pagamenti relativi ad opere pubbliche.

Dato l'oneroso lavoro di questa Commissione, il Ministero delle finanze ha autorizzato la corresponsione di uno speciale compenso per i suoi componenti, mentre si è recisamente opposto per un identico trattamento in favore di quelli della Commissione istituita con l'articolo 2 del provvedimento in discussione, che avranno un normale lavoro e perciò potranno essere soddisfatti con le medaglie di presenza previste per tutte le Commissioni.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Comunica che all'articolo 13 il camerata Vitali ha proposto il seguente emendamento: sopprimere le parole: « e aventi per oggetto trasferimenti di beni e prestazioni di servizi effettuati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana ».

VITALI CARLO considera irrilevante che i contratti o convenzioni, direttamente stipulati dal Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, siano stati eseguiti nel territorio del Regno o in quello dell'Africa Orientale Italiana stessa. Si tratta sempre di pagamenti che, se non fosse intervenuto lo stato di contingenza, sarebbero stati fatti nell'Africa Orientale Italiana dai rispettivi Governi. Quanto alle prestazioni, negli stessi contratti si prevede non di rado che esse debbano effettuarsi nel Regno. Le prestazioni che si sono svolte nel Regno, anziché nel territorio dell'Africa Orientale Italiana, sono state fatte in esecuzione di questi contratti. Non può attribuirsi alle ditte se i relativi pagamenti, che avrebbero dovuto essere stati effettuati dai singoli Governi dell'Africa Orientale Italiana, non sono stati fatti. Per queste ragioni, ha proposto di sopprimere la distinzione fra trasferimenti di beni e prestazioni di servizi effettuati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana o effettuati nel territorio del Regno.

Tutto l'articolo 13 sarebbe certamente pleonastico se si riferisse soltanto a trasferimenti e servizi effettuati nell'Africa Orientale Italiana, dal momento che l'imposta generale sulle entrate — giusta l'articolo 1 della legge 19 giugno 1940-XVIII — trova esclusivamente applicazione nei casi « di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuati nel Regno ». La norma dettata nell'articolo 13 ha invece ragione di essere in rapporto a prestazioni che in tutto o in parte siano state effettuate nel Regno, come nei casi di contratti a regola che prevedono una parte del corrispettivo per gli acquisti fatti nel Regno. È quindi logico e sufficiente, per l'applicazione della giusta agevolazione fiscale, che ricorrano questi due requisiti: primo, che si tratti di pagamenti effettuati dal Ministero dell'Africa italiana per conto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana; secondo, che essi dipendano da contratti o convenzioni direttamente stipulati dal predetto Governo centrale.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, non può accettare l'emendamento al quale ha fatto netta opposizione il Ministero delle finanze, in quanto le parole che si vorreb-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bero sopprimere sono necessarie ai fini della retta applicazione della legge tributaria.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 13.

(È approvato).

TALLARICO, *Relatore*, informa che anche all'articolo 14 il camerata Romolo Vaselli ha chiesto che venga proposto un emendamento, e cioè: aggiungere il seguente comma: « Sono esenti da tassazione di ricchezza mobile tutti gli atti e le operazioni conseguenti alle anticipazioni di cui all'articolo 5 comma 3° (aggiunto), e quelli conseguenti agli atti di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE ripete che anche questo emendamento avrebbe dovuto essere presentato tempestivamente.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, dichiara che, comunque, non potrebbe ac-

cettare neppure questo emendamento che è collegato all'altro proposto dal camerata Vaselli e già respinto.

DE COLLIBUS propone un perfezionamento formale all'articolo 14, e cioè di sostituire le parole: « scontano la », con le altre: « sono soggette alla... ».

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, accetta.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 14 con questa modificazione.

(È approvato — Si approva pure l'articolo 15).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Pagamenti da effettuarsi nel Regno per conto dei Governi dell'Africa Orientale Italiana. (1636)

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

Ove per circostanze di carattere contingente non sia possibile provvedere alla liquidazione formale delle spese facenti carico al bilancio del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana a causa della insufficienza dei titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori, possono essere corrisposti, in casi eccezionali e di motivata necessità, sui fondi trasportati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, ai termini dei Regi decreti-legge 1^o maggio 1941-XIX, n. 427 e 21 giugno 1941-XIX, n. 570, acconti non superiori ai quattro quinti dell'importo presuntivo della spesa.

ART. 2.

La corresponsione degli acconti sui crediti concernenti forniture e prestazioni varie è disposta con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere di una Commissione costituita, parimenti, con decreto dello stesso Ministro e così composta:

un Consigliere di Stato, Presidente;

tre rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana, membri;

due rappresentanti del Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato e provveditorato generale dello Stato, membri;

un rappresentante dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, membro.

La Commissione predetta ha uno speciale ufficio di segreteria.

Il Ministro per l'Africa italiana può chiamare a far parte della Commissione stessa,

con voto consultivo, esperti sia nel campo tecnico che nel campo amministrativo e giuridico.

ART. 3.

I pagamenti concernenti indennità, rimborsi e compensi previsti da speciali ordinamenti, da corrispondersi al personale civile e militare, sia di ruolo sia straordinario od avventizio, ecc., sono disposti per il loro importo integrale con decreto ministeriale, previo motivato parere del competente Ufficio centrale del Ministero, senza l'intervento della Commissione di cui all'articolo precedente.

ART. 4.

Ad impedire indebiti o duplicati pagamenti, l'Amministrazione dovrà chiedere al riguardo che i pagamenti, il cui importo superi la somma di lire cinquecentomila siano assistiti da garanzie reali o dalla fideiussione di un'azienda di credito a suo favore, riconosciute idonee dalla Commissione di cui all'articolo 2 o, se si tratta di opere pubbliche, da quella di cui all'articolo 9, rimanendo in sua facoltà di richiederle per i pagamenti d'importo inferiore.

ART. 5.

Il Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere, a seconda dei casi, della Commissione di cui all'articolo 2 o di quella di cui all'articolo 9, ha facoltà, in luogo di disporre la corresponsione degli acconti, di riconoscere in favore dei creditori il diritto ad interessi nella misura del 5 per cento annuo sull'importo presuntivo delle somme dovute.

Il loro pagamento, sulla base dell'effettivo importo del credito, sarà, peraltro, effettuato dopo la cessazione dello stato di guerra sul bilancio del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, unitamente ai crediti stessi sui quali sono stati conteggiati.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI
PER LE OPERE PUBBLICHE.

ART. 6.

Durante lo stato di guerra, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle opere pubbliche in corso nell'Africa Orientale Italiana.

ART. 7.

Il Ministro per l'Africa Italiana può disporre la corresponsione di acconti sulle liquidazioni finali o parziali, sulle riserve o sulle domande di revisione dei prezzi a favore delle imprese assuntrici di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana.

La dimostrazione delle opere eseguite e del relativo importo può essere eventualmente fornita dalle imprese medesime mediante idonei mezzi di prova, anche in deroga alle norme per l'esecuzione, contabilità e collaudazione delle opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana.

ART. 8.

Gli acconti non possono superare i quattro quinti dell'importo presuntivo dei lavori eseguiti, tenuto conto dei materiali e dei mezzi d'opera impiegati nei lavori stessi.

Qualora, peraltro, le opere risultino ultimate e collaudate e vi siano elementi sufficienti per la liquidazione definitiva, può avvenirsi anche al pagamento integrale delle somme dovute. Tale pagamento dovrà però essere assistito in ogni caso da garanzie reali o dalla fideiussione di un'azienda di credito riconosciute idonee dalla Commissione di cui al seguente articolo 9.

ART. 9.

I pagamenti di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge sono disposti con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere della Commissione istituita con Regio decreto 21 dicembre 1938-XVII, numero 2109, per l'esame delle riserve relative ad opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana, integrata del rappresentante del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito di cui al precedente articolo 2.

ART. 10.

Il Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, può disporre, previ accordi col Ministro delle finanze, la restituzione totale o parziale delle cauzioni e trattenute di garanzia relative ad opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana, la cui esecuzione sia stata sospesa ai termini dell'articolo 6 della presente legge.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 11.

Il Ministero dell'Africa Italiana comunicherà, appena le circostanze lo consentiranno, al Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana l'elenco dettagliato dei pagamenti effettuati ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1, 7 ed 8 della presente legge, onde evitare duplicazioni di pagamenti e poter altresì disporre le eventuali regolazioni contabili tra le rispettive gestioni delle spese.

ART. 12.

Ai membri della Commissione di cui all'articolo 9 incaricati di riferire sulle richieste di pagamenti, viene corrisposto uno speciale compenso da fissarsi dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze.

ART. 13.

Non costituiscono entrate imponibili a sensi della legge 19 giugno 1940-XVIII, numero 762, le somme introitate nel Regno a seguito di pagamenti effettuati a norma della presente legge da parte del Ministero dell'Africa Italiana per conto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, dipendenti da contratti o convenzioni direttamente stipulati dal predetto Governo generale e aventi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per oggetto trasferimenti di beni e prestazioni di servizi effettuati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana.

ART. 14.

La registrazione degli atti di costituzione di garanzia, reale o personale, che le ditte debbono offrire ai sensi degli articoli 4 e 8, come pure la relativa formalità ipotecaria sono soggette alla sola imposta fissa minima di registro ed ipotecaria.

ART. 15.

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, per le opere pubbliche, forniture e prestazioni eseguite nell'Africa Orientale Italiana per conto di altri enti che siano finanziati, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, dallo Stato.